

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Repertorio delle Scritture Private n. xxx

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI E
L'ISTITUTO FIGLIE DI SAN FRANCESCO, PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA
PARITARIA "SAN FRANCESCO" DI CASTIGLION FIBOCCHI.-----**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno [redacted] del mese di [redacted], presso la sede del Servizio Associato Organizzazione e gestione dei servizi scolastici e culturali del comune di Castiglion Fibocchi posto in Castiglion Fibocchi, Piazza Municipio, 1-----

La [redacted], nata ad [redacted], domiciliata ai fini del presente atto nella sede municipale, la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castiglion Fibocchi (codice fiscale e partita i. v. a. n. 00284440518), che rappresenta in qualità di responsabile del Servizio Associato Organizzazione e gestione dei servizi scolastici e culturali del comune di Castiglion Fibocchi, nonché di responsabile del procedimento;-----

-----e-----
[redacted], nata [redacted] e residente a Arezzo, in qualità di delegata e rappresentante legale dell' "Istituto Figlie di S. Francesco" (casa generalizia Pisa via A. Pisano 56), di Castiglion Fibocchi (di seguito ente gestore in quanto ente gestore della scuola

dell'infanzia);-----

----- **PREMESSO** -----

– la L.R. 26.07.2002, n. 32 (Testo di esecuzione della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro), la quale al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo;

– la delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 137 del 26 luglio 2003 relativa all'approvazione del Piano di Indirizzo Generale integrato ex articolo 31 legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo di esecuzione della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e il Protocollo d'Intesa firmato il 28 dicembre 1998 dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana, dal Presidente della Federazione Italiana delle Scuole Materne della Toscana e dal Presidente Regionale della Federazione Istituti di Attività Educative - FIDAE che definisce gli impegni reciproci per la qualificazione della complessiva offerta educativa della scuola dell'infanzia in modo da poter rispondere in maniera efficiente ed efficace alla domanda anche al fine della riduzione dei costi a carico delle famiglie;

Richiamati tra i punti indicati nella premessa dello stesso Protocollo regionale i seguenti:

a) la necessità di garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia al più alto numero di bambini aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza dell'obbligatorietà della frequenza, una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i bambini;

b) che esiste in Toscana un pluralismo di soggetti e di esperienze che hanno consentito e consentono il raggiungimento dell'obiettivo della generalizzazione del servizio della scuola dell'infanzia.

Ritenuto fondamentale il ruolo delle varie istituzioni educative delle scuole dell'infanzia presenti nel territorio comunale che tutte insieme concorrono all'obiettivo della generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine, nelle fasce di età previste dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole di infanzia, di godere di pari opportunità formative ed educative;-----

Visto la delibera di Giunta Comunale n. del con la quale si stabilisce di concedere un contributo per il funzionamento della scuola stessa.-----

Premesso quanto sopra:-----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:-----

ART. 1. Condizioni di accoglienza.-----

L'Ente Gestore della Scuola si impegna ad accogliere, entro il limite dei posti disponibili, tutti i bambini nelle fasce di età previste dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole dell'infanzia, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o con deficit.-----

In caso di iscrizioni eccedenti il numero di posti disponibili sarà data precedenza ai bambini residenti nel Comune di Castiglion Fibocchi-----

ART. 2. Partecipazione delle famiglie.-----

L'Ente Gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali. In particolare, oltre l'Assemblea dei genitori dei bambini utenti, è da prevedere un Comitato di Gestione, rappresentativo dell'Ente Gestore della scuola stessa, degli operatori scolastici (insegnanti e ausiliari), dei genitori e della FISM. L'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Castiglion Fibocchi, o suo delegato e il Responsabile dell'Ufficio scuola del Comune partecipano quali membri di diritto ai lavori del Comitato.-----

Il Comitato di gestione così composto si riunisce almeno tre volte all'anno (nel mese di Ottobre; Gennaio e Aprile) presso i locali della scuola dell'infanzia, per discutere delle tematiche relative alla didattica, organizzazione o logistica della scuola dell'infanzia. All'occorrenza, tutte le parti possono richiedere l'audizione del Comitato di Gestione, che viene così convocato dall'Ufficio Scuola del Comune di Castiglion Fibocchi.-----

ART. 3. Contribuzione degli utenti.-----

L'Ente Gestore si impegna, nel rispetto del principio dell'equità di trattamento, a individuare e applicare quote differenziate di

contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socioeconomiche delle famiglie.-----

L'importo delle rette viene stabilito dall'Istituto in comune accordo con il Comune.-----

A fronte del contributo economico, quantificato all'art. 10, l'Ente Gestore si impegna a farsi carico di n° 2 esoneri relativamente ad ogni anno scolastico (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022), i cui nominativi vengono segnalati dal Servizio Sociale del comune di Castiglione Fibocchi.-----

ART. 4. Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio.-----

L'Ente Gestore si impegna a realizzare gli Orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica coerentemente al progetto educativo proprio della scuola, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola; si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal contratto nazionale di lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad uniformare gradualmente il numero degli insegnanti e il numero degli iscritti per sezione agli standard stabiliti dalle normative vigenti e dai vigenti CCNL e a rispettare quanto previsto dai vigenti contratti per il personale dipendente.-----

L'Ente Gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente Locale nella fase di programmazione territoriale.-----

L'Ente Gestore è tenuto ad assicurare i bambini iscritti alla scuola per

eventuali infortuni connessi alle attività scolastiche.-----

ART. 5. Adeguatezza strutturale.-----

Il Comune concede all'Ente gestore un immobile realizzato per accogliere una scuola dell'infanzia, ubicato in via Giangeri 1 (identificato al catasto urbano al foglio 22 particella 500 scheda 4) con locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica, rispettosi della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e l'accessibilità.-----

I locali, di proprietà del Comune, sono concessi in uso all'ente gestore per tre anni dal momento della stipula della convenzione fino a agosto 2022 (per tre anni scolastici: 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022) per sotto la forma del comodato d'uso gratuito.-----

La manutenzione ordinaria così come il pagamento delle utenze (luce, acqua, gas, telefono) utilizzate nel periodo della gestione spetta all'Ente gestore. L'Ente gestore si impegna a provvedere alla voltura delle utenze, comunicandola all'Ufficio scuola entro il 30 Ottobre 2019.-----

Mentre la manutenzione straordinaria è di competenza del Comune e l'Ente Gestore è tenuto al controllo della funzionalità e dell'integrità della struttura e a darne immediata comunicazione al Comune in caso di malfunzionamento.-----

Nel caso in cui l'Ente locale preveda in accordo con l'Ente gestore di ritornare in possesso dell'immobile nel periodo di sospensione didattica estiva (mesi di Luglio e Agosto) per organizzare altre forme di continuità educativa per l'infanzia, si impegna a rimborsare l'Ente gestore del valore dell'utilizzo delle utenze (prevedendo la lettura congiunta dei

relativi contatori).-----

ART. 6. Qualifica e trattamento del personale.-----

Il personale insegnante e ausiliario è assunto direttamente dall'Istituto: il Comune è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità, derivante dai rapporti di lavoro in parola. Il personale insegnante e ausiliario, operante nella scuola, dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la scuola dell'infanzia e dovrà partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento previsti dal coordinamento pedagogico o da altri enti accreditati. Al personale assunto e dipendente dall'Ente Gestore verrà applicato il contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati Scuola confederali e la FISM.-----

Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale dipendente), di polizza assicurativa, stipulata dall'Ente Gestore, per la responsabilità civile verso terzi e degli eventuali requisiti sanitari. -----

ART. 7. Formazione permanente e qualificazione del servizio.-----

L'Ente Gestore assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. L'Ente gestore si impegna a facilitare la partecipazione degli addetti ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal coordinamento pedagogico o altri enti anche tramite rimborso spese.

Si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi (in particolare con gli asili nido e la scuola

primaria) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti, coordinamenti pedagogici comunali, centri di documentazione comunali, organismi scolastici anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

L'Ente Gestore si impegna infine a utilizzare il 20% dei contributi comunali di cui al successivo art. 10 punto 3, definita in accordo con l'Ente Locale, per l'attuazione di progetti migliorativi (integrazione di bambini con deficit, modifiche edilizie, l'organizzazione degli spazi, dotazione organica, composizione numerica delle sezioni, nuovi progetti con personale esterno, ecc...).

ART. 8. Servizio per l'accesso.

L'Ente Gestore assicura un idoneo servizio di mensa sia per il pranzo sia per la colazione, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste in materia, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'ASL.

L'Ente Gestore si impegna a garantire la vigilanza dei minori sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

In caso di frequenza di alunni con certificazione di handicap (l.104/92)

l'Ente gestore si impegna a garantire il sostegno alla didattica con idoneo personale qualificato.

ART. 9. Informazione e documentazione.

L'Ente Gestore è tenuto a dichiarare all'Ente Locale, nel rispetto delle norme relative all'autocertificazione sulla semplificazione delle procedure, per il periodo di durata della convenzione la documentazione

necessaria a dimostrare quanto segue:

1. l'avvenuto riconoscimento di scuola paritaria secondo le modalità e le forme previste dalla normativa vigente, entro il 30 Ottobre di ogni anno scolastico;-----

2. i curricula degli educatori assunti,-----

3. il bilancio preventivo della scuola entro il 30 Ottobre di ogni anno e consuntivo della scuola entro il 30 Settembre di ogni anno;-----

4. la trasmissione dell'elenco dei bambini iscritti e frequentanti entro il 30 Ottobre di ogni anno scolastico.-----

Qualora la Regione Toscana preveda forme di riduzione o di abbattimento delle rette (es. buoni scuola) l'Ente gestore si impegna ad osservare e rispettare le prescrizioni della normativa regionale in merito alla documentazione fiscale e non previste per la rendicontazione del contributo.-----

ART. 10. Impegni dell'Ente locale.-----

L'Ente Locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente Gestore nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi mediante:-----

1. i contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie per promuoverne e sostenerne la frequenza previsti dal Piano di Indirizzo Generale integrato approvato con deliberazione n. 137 del 29.07.2003 nella misura che sarà quantificata dalla Regione Toscana per ogni anno scolastico.-----

2. il proprio contributo fino a un massimo di €. 16.000, che viene erogato secondo le modalità descritte al successivo art. 11; -----

3. il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel comune di

Castiglion Fibocchi, con le modalità e alle condizioni stabilite dal regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico e dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 03/11/2017.-----

Comunque il contributo complessivo (regionale e comunale) erogato all'Ente gestore non potrà superare la somma di €. 22.500.-----

Il 20% del contributo di cui al punto 2 è finalizzata alla realizzazione dei progetti migliorativi e di qualificazione del servizio offerto agli utenti, di cui al precedente art. 7. I suddetti progetti dovranno essere concordati con l'Ente locale e debitamente rendicontati.-----

L'Ente Locale promuove in sinergia con altri Enti-Istituzioni, progetti di qualificazione con particolare riferimento alla formazione permanente del personale, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e paritarie e alla loro realizzazione.-----

L'Ente Locale promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole, con particolare riferimento ai Progetti integrati di area, a quelli dei Centri infanzia adolescenza famiglie e degli altri interventi educativi presenti nel territorio.-----

ART. 11. Modalità di erogazione del contributo.-----

L'Ente Locale, assegna all'Ente Gestore, durante l'anno scolastico di riferimento, i contributi di cui all'art. 10 comma 2, nei modi e nei tempi e di seguito descritti: -----

- 1° rata entro il 30 Dicembre di ogni anno: 3.000,00-----

- 2° rata entro il 28 Febbraio di ogni anno: € 7.000,00-----

- 3° rata entro il 30 Settembre di ogni anno: € 6.000.-----

In occasione dell'erogazione dell'ultima tranche di finanziamento l'Ente gestore è tenuto, alla presentazione del bilancio consuntivo.-----

Nel caso in cui per omessa o erronea presentazione di documentazione come prevista all'art. 9, la Regione Toscana riduca il contributo relativo all'abbattimento delle rette per le famiglie, l'ente locale si impegna ad erogare la quota parte di contributo decurtando la relativa somma dal contributo comunale (sottraendolo dalla ultima rata di erogazione).-----

ART. 12. Modalità di verifica e valutazione.-----

L'Ente Locale e l'Ente Gestore per la durata della Convenzione procederanno alla verifica della Convenzione stessa e garantiranno in maniera continuativa il necessario scambio di valutazioni, pareri ed informazioni sulle scuole dell'infanzia, anche al fine di garantire una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.-----

ART. 13. Utilizzo diverso dell'immobile nel periodo di comodato.--

Qualora l'ente gestore o altro soggetto, pubblico o privato, richieda di utilizzare l'immobile adibito a scuola dell'infanzia durante il periodo della sospensione dell'attività educativa, deve essere autorizzato preventivamente dal Comune. Comunque le sole attività di utilizzo consentite sono quelle educative. Se un soggetto diverso dall'Ente gestore, pubblico o privato, richiede l'utilizzo dell'immobile per finalità educative, una volta ottenuto l'autorizzazione del Comune, i successivi rapporti e accordi intercorrono tra l'ente gestore e il soggetto privato o pubblico richiedente. -----

ART. 14. Validità della convenzione.-----

La presente convenzione ha validità dal momento della stipula fino al 30
Agosto 2021.-----

Fatto letto e sottoscritto-----

Castiglion Fibocchi, 19/09/2019

Per l'Amministrazione Comunale

Per l'Ente Gestore